

Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**Area:** FARMACI E DISPOSITIVI**DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)****N.** G09733 **del** 14/07/2023**Proposta n.** 26241 **del** 11/07/2023**Oggetto:**

Adozione delle linee guida per l'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico della Regione Lazio.

Proponente:

Estensore

GIULIANI MARCELLO

_____firma elettronica_____

Responsabile del procedimento

GIULIANI MARCELLO

_____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area

L. LOMBARDOZZI

_____firma digitale_____

Direttore Regionale

A. URBANI

_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: adozione delle linee guida per l'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2023, n. 234 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea Urbani;

VISTA la Determinazione n. G09030 del 29/07/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Farmaci e dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Lorella Lombardozzi;

CONSIDERATO che, ai fini di perseguire gli obiettivi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza propri della Legge 7 agosto 1990, n.241, il Responsabile della istruttoria del presente provvedimento è il dr. Marcello Giuliani, funzionario dell'Area Farmaci e dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO il Regio Decreto n. 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" ed in particolare:

- l'art. 109 che specifica che nel decreto di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, che l'autorizzazione è valevole solo per detta sede;
- l'art. 110, che nel disciplinare l'obbligo di rilevare dal precedente titolare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, fa riferimento a quelli "contenuti nella farmacia e nei locali annessi";
- l'art. 111, che dispone che l'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio;

VISTA la L. 8 marzo 1968, n. 221 e in particolare l'art. 1, che disciplina l'istituzione del dispensario farmaceutico permanente e stagionale;

VISTA la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e in particolare:

- l'art. 1 comma 5, che prevede che la domanda di apertura di una farmacia, sia pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'Unità Sanitaria Locale ed in quello del Comune ove ha sede la farmacia;
- l'art. 1 bis, che disciplina l'istituzione di farmacie aggiuntive nei luoghi ad alto transito;

VISTA la L.R. 06.06.1980, n. 52 “Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico”;

VISTA la L.R. 30 Luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico”;

VISTO il D. Lgs 153/2009 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” che definisce i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario individuando i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e in particolare:

- l'art. 1, recante “Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale” che prevede, alla lettera e quater - lettera aggiunta dal DL n. 24/2022 (art. 2 comma 8-bis), convertito con modificazioni dalla L. n. 52/2022 - la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa,
- l'art. 5, recante “Utilizzo di denominazioni e simboli”, ai sensi del quale “Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”;

TENUTO CONTO del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECO FIN del 13 luglio 2021 che alla Missione 5, "Inclusione e Coesione" prevede un'assegnazione di 100 milioni di euro per la realizzazione e il consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti e mira a renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate;

TENUTO CONTO dell'Accordo Quadro sottoscritto il 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, Federfarma e ASSOFAARM che, per far fronte all'emergenza pandemica COVID-19, definisce le modalità per il coinvolgimento delle farmacie convenzionate nella campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, come attività rientrante nell'ambito della farmacia dei servizi, alla luce delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DL “sostegni” del 22 marzo 2021 e prevede espressamente la possibilità di utilizzare locali distaccati da parte delle farmacie;

TENUTO CONTO inoltre del Decreto 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” che:

- qualifica le farmacie convenzionate con il SSN quali presidi sanitari di prossimità rappresentanti un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale che assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza;
- specifica che in tale ambito vanno inquadrare la dispensazione del farmaco, per i pazienti cronici la possibilità di usufruire di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, la farmacovigilanza, le attività riservate alle farmacie dalla normativa sulla c.d. “Farmacia dei Servizi” (D. Lgs. 153/2009) e l'assegnazione delle nuove funzioni tra le quali le vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali, la somministrazione di test diagnostici a tutela della salute pubblica;

- esplicita che quanto appena descritto, circa le attività svolte dalle farmacie, si innesta integralmente con le esigenze contenute nel PNRR riguardanti l'assistenza di prossimità, l'innovazione e la digitalizzazione;

CONSIDERATO che il Protocollo d'intesa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite sottoscritto a luglio 2022 per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anticovid19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, dispone:

- che l'esercizio dei servizi sanitari oggetto del protocollo nelle aree, locali o strutture esterne rispetto ai locali ove è ubicata la farmacia "è soggetto a controllo da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente,
- che i soli locali abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità, consentano il rispetto della riservatezza degli utenti, ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica,
- che in caso di ampliamento dei locali per le attività previste dal presente protocollo la farmacia è tenuta, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'Allegato A del presente provvedimento, a presentare domanda di autorizzazione all'autorità competente
- che nelle more del rilascio dell'autorizzazione l'attività può essere svolta in ragione della comunicazione di cui all'Allegato A del presente provvedimento";

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento al cui interno collocare la possibilità per le farmacie aperte al pubblico di utilizzare locali distaccati è in via di rapida trasformazione, in coerenza al modificarsi del ruolo della farmacia e del farmacista che, da soggetto preposto principalmente alla dispensazione dei farmaci si sta sempre più caratterizzando come soggetto fortemente incardinato nel sistema sanitario regionale, erogatore di servizi farmaco-assistenziali;

CONSIDERATO, in particolare che tale rapida trasformazione è testimoniata dal succedersi:

- della normativa sopra richiamata, che ha sancito per la prima volta la possibilità di utilizzare locali distaccati da parte delle farmacie in un quadro normativo eccezionale, collegato all'emergenza pandemica, per poi rendere strutturale tale possibilità, con riferimento ai servizi erogati ai sensi del D.Lgs n. 153/2009 art. 1, comma 2, lettera e-quater, sopra richiamato;
- e dalle seguenti note ministeriali e sentenze:
 - nota 31620-P-30/05/2019 del Ministero della Salute: esclude che la farmacia possa avere locali separati, non adiacenti; in particolare esclude la possibilità per una farmacia avere un locale disgiunto da adibire, per esempio, a laboratorio galenico basandosi sull'art. 110 del RD 1265/1934 sopra richiamato, dove è usata l'espressione "locali annessi" alla farmacia e sottolineando l'impossibilità per il responsabile della farmacia di "vigilare in locali diversi";
 - sentenza del Tar Lombardia 659 del 22 aprile 2020: afferma che la separazione fisica del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia non è incompatibile con la normativa vigente e che, ai fini del corretto espletamento del servizio farmaceutico, non deve necessariamente sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, in particolare per quelli che nulla hanno a che vedere con l'accesso degli utenti;
 - sentenza del Consiglio di Stato 2900/2022: relativamente alla fattispecie concreta esaminata in giudizio - caratterizzata da locali distaccati posizionati nelle immediate vicinanze della farmacia (a 60 m dalla stessa) autorizzati a fronte di una richiesta che trae origine "dall'impossibilità di realizzare un ampliamento in locali attigui, in ragione della localizzazione della farmacia all'interno delle mura di Ferrara, dichiarate dall'Unesco "Patrimonio dell'Umanità"" e dunque rigidamente vincolate - sancisce la legittimità dell'atto comunale di autorizzazione di locali distaccati "esclusivamente (per) l'espletamento delle

attività di vendita di parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi, nel rispetto della vigente normativa in materia di Farmacia dei Servizi”;

VALUTATO che, in considerazione del quadro normativo in divenire sopra riportato e al fine di garantirne l’uniforme applicazione sul territorio regionale, è opportuno adottare linee guida regionali che indirizzino i Comuni nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, a fronte di richieste relative all’utilizzo da parte delle farmacie di locali distaccati rispetto quelli già autorizzati o, in caso di farmacie di nuova apertura, rispetto quelli “principali”, dove vengono erogati i farmaci;

CONSIDERATO che le linee guida di cui sopra devono essere coerenti:

- con l’obiettivo di agevolare le farmacie nel caratterizzarsi sempre più marcatamente quali presidi sanitari di prossimità rappresentanti un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale che assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza, in coerenza alla normativa sopra richiamata e in modo tale che anche le farmacie ubicate in posizioni tali da non poter annettere locali adiacenti possano così qualificarsi;
- con l’obiettivo di non ingenerare confusione nei cittadini, che devono poter disporre di informazioni chiare sui servizi sanitari erogati dalle farmacie e, al contempo, ricevendo una prestazione sanitaria in un locale distaccato della farmacia devono avere la certezza che quel locale sia stato autorizzato allo svolgimento di detta prestazione e che sia un locale proprio della farmacia;
- con il quadro normativo che disciplina il sistema farmacie, caratterizzato da un numero di farmacie contingentato e da una localizzazione di ogni farmacia in un perimetro delimitato, a garanzia della capillarità dell’assistenza farmaceutica;
- con l’attribuzione ai Comuni della competenza relativa all’istituzione dei dispensari farmaceutici e delle farmacie succursali, fattispecie che, al fine di far fronte ad un bisogno di assistenza farmaceutica non coperto dalle farmacie già aperte, consentono, in via eccezionale, ad una farmacia di esercitare la propria attività anche in una seconda sede, gestendo un dispensario o una farmacia succursale;

VALUTATO pertanto necessario adottare linee guida che impediscano una sostanziale duplicazione delle farmacie attive, in coerenza con il sistema contingentato che ne garantisce la capillarità e, pertanto, consentano alle farmacie l’utilizzo di locali distaccati per lo svolgimento di prestazioni di servizi sanitari chiaramente individuati, qualora non siano disponibili locali contigui a quelli principali e i locali principali non siano di dimensioni sufficienti per svolgere tutte le prestazioni di servizi sanitari che intende svolgere la farmacia;

TENUTO CONTO del verbale della Conferenza dei Servizi che si è tenuta presso la sede sociale dell’Ordine dei Farmacisti di Roma in via Alessandro Torlonia n. 15 il giorno 3 aprile 2023 alle ore 10,00 e che detto verbale è stato trasmesso alla Regione Lazio all’indirizzo pec politicadelfarmaco@regione.lazio.legalmail.it e registrato in entrata con il numero 0765878 del 11.07.2023 e presente agli atti presso gli uffici regionali preposti;

TENUTO CONTO che la Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente si è riunita allo scopo di identificare delle linee guida, che fanno parte integrante del verbale in questione, per l’utilizzo da parte delle farmacie di locali esterni da adibire a laboratorio galenico, magazzino o ad attività inerenti alla farmacia dei servizi;

CONSIDERATO inoltre necessario assicurare ai cittadini un’adeguata informazione in relazione ai servizi svolti dalle farmacie nei locali principali e in quelli, eventuali, distaccati e quindi valutato necessario che le linee guida oggetto del presente provvedimento prevedano che i servizi erogati e l’eventuale presenza di professionisti esterni (infermiere, fisioterapista) siano indicati in un cartello esposto all’esterno dei locali stessi;

DATO ATTO che sono in via di definizione, sempre al fine di conseguire uniformità sull'intero territorio regionale, i requisiti igienico-sanitari, tecnologici e strutturali che i locali delle farmacie devono soddisfare in relazione alla specifica destinazione di utilizzo dei locali stessi;

CONSIDERATO pertanto che le linee guida adottate con il presente provvedimento saranno successivamente corredate con l'approvazione di apposito atto che indicherà i requisiti di cui al capoverso precedente;

RITENUTO pertanto di adottare le "Linee guida per l'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico della Regione Lazio", riportate nell'Allegato A del presente provvedimento di cui ne fa parte integrante;

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

DETERMINA

di adottare le "Linee guida per l'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico della Regione Lazio", riportate nell'Allegato A del presente provvedimento di cui ne è parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web www.regione.lazio.it e trasmessa alle Aziende Sanitarie Locali, alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini Professionali dei farmacisti del lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore
Andrea Urbani

Allegato A**LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DI LOCALI DISTACCATI DA PARTE DELLE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO DELLA REGIONE LAZIO****PREMESSA**

Il quadro normativo relativo all'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie è attualmente in via di definizione e necessita di essere integrato con linee guida. Le presenti linee guida sono adottate al fine di:

- garantire l'uniforme applicazione della stessa legge sul territorio regionale - ed in particolare delle competenze attribuite a Comuni ed Aziende Unità Sanitarie Locali in materia di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie;
- agevolare le farmacie nel caratterizzarsi sempre più marcatamente quali presidi sanitari di prossimità rappresentanti un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale che assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza, anche se ubicate in posizioni tali da non poter anettere locali adiacenti;
- non ingenerare confusione nei cittadini, che devono poter disporre di informazioni chiare sui servizi sanitari erogati dalle farmacie e, al contempo, ricevendo una prestazione sanitaria in un locale distaccato della farmacia devono avere la certezza che quel locale sia stato autorizzato allo svolgimento di detta prestazione e che sia un locale proprio della farmacia;
- evitare una sostanziale duplicazione delle farmacie attive in una determinata zona, in coerenza con il quadro normativo che disciplina il sistema farmacie, caratterizzato da un numero di farmacie contingentato e da una localizzazione di ogni farmacia in un perimetro delimitato, a garanzia della capillarità dell'assistenza farmaceutica.

LINEE GUIDA

1. Ai fini delle presenti linee guida, per locali "principali" delle farmacie si intendono i locali al cui interno si svolge l'attività di dispensazione dei farmaci ed i locali ad essi contigui e non separati.
2. Le farmacie possono utilizzare anche locali non adiacenti a quelli "principali", distaccati da questi ultimi, per lo svolgimento di prestazioni di servizi sanitari, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a. non siano disponibili locali contigui a quelli principali da anettere ai locali principali;
 - b. i locali principali non siano di dimensioni sufficienti per svolgere tutte le prestazioni di servizi sanitari che intende offrire la farmacia, a tutela della salute.
2. La dispensazione e la vendita dei farmaci e dei parafarmaci, oltreché la raccolta e la spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche, possono essere svolte solo nei locali principali.

3. I locali distaccati possono essere utilizzati esclusivamente:
 - a. come magazzino o laboratorio galenico, locali ove non è in alcun caso consentito l'accesso del pubblico (le preparazioni galeniche vengono richieste e consegnate nei locali principali della farmacia, così come tutti i farmaci);
 - b. per prestazioni di servizi sanitari ricompresi tra quelli del D.Lgs 153/2009 della farmacia dei servizi, locali ove è consentito l'accesso del pubblico.
4. La croce verde e la denominazione "farmacia" devono essere utilizzate solo per contraddistinguere i locali principali della farmacia, in modo da non confondere l'utenza, mentre i locali distaccati devono essere dotati di un'insegna che consenta all'utenza di ricollegare i servizi ivi erogati alla farmacia cui afferiscono i locali (come "locali per servizi della farmacia XX").
5. I locali distaccati utilizzati per attività che non prevedono l'accesso del pubblico non debbono recare alcuna insegna.
6. I locali distaccati con accesso al pubblico devono essere ricompresi nella sede di pertinenza della farmacia e devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 200 metri dall'ingresso al pubblico della farmacia più vicina, misurata da soglia a soglia e per la via pedonale più breve.
7. I locali distaccati senza accesso al pubblico possono essere ubicati anche al di fuori della sede della farmacia, purché ricompresi nell'ambito territoriale del comune.
8. I locali distaccati devono essere autorizzati con apposito provvedimento, che preveda distinto parere igienico sanitario recante l'indicazione dei servizi o delle attività svolti al loro interno, in modo tale da rendere possibile la verifica dei requisiti igienico-sanitari nonché tecnologici previsti e del rispetto della riservatezza degli utenti in relazione alla specifica destinazione di utilizzo dei locali stessi. L'autorizzazione e il relativo parere igienico sanitario sono necessari anche per i locali destinati ad attività che non comportano la presenza del pubblico, quali i laboratori per le preparazioni galeniche o i magazzini, a tutela della correttezza dell'attività ivi svolta.
9. Salvo diversa esplicita previsione contenuta in norme o protocolli specifici, i locali distaccati possono essere utilizzati solo dopo relativa autorizzazione, rilasciata dietro apposita richiesta e previa visita ispettiva preventiva, così come per i locali principali. In caso di accertamento di utilizzo di locali distaccati non autorizzati, l'Autorità competente ne ordina la immediata chiusura fino all'ottenimento della dovuta autorizzazione e provvede ad irrogare le relative sanzioni.
 - a. Il protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite sottoscritto a luglio 2022 indica espressamente che la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-covid19, dei vaccini antiinfluenzali e la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo possono essere avviate, anche in locali distaccati, con mera comunicazione cui deve seguire, entro 60 giorni, apposita presentazione di richiesta di autorizzazione.
10. La domanda di autorizzazione all'utilizzo dei locali distaccati, nel caso di locali destinati all'accesso al pubblico, in analogia alla domanda di autorizzazione all'apertura della farmacia, deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ed in quello del Comune ove ha sede la farmacia.

11. Nel caso in cui l'attività della farmacia si svolga anche in locali distaccati, il Direttore della farmacia, in quanto responsabile di tutta la farmacia, deve elaborare una procedura relativa all'attività svolta in tali locali, con indicazioni operative declinate in funzione dei diversi servizi erogati, al fine di assicurarne il corretto svolgimento. La procedura operativa deve essere esibita in caso di ispezione presso i locali distaccati e il Direttore della farmacia deve altresì predisporre un'adeguata vigilanza sul rispetto delle indicazioni stesse.
12. I servizi erogati e l'eventuale presenza di professionisti esterni (infermiere, fisioterapista) devono essere indicati in un cartello esposto all'esterno dei locali stessi.
13. Lo stesso locale esterno può essere utilizzato anche da più farmacie autonomamente organizzate in rete. In tal caso va definita chiaramente in apposito documento, da inviare alle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, la definizione delle responsabilità che devono essere riferite esclusivamente ad uno dei Direttori delle farmacie aderenti alla rete.
 - a. Il locale esterno utilizzato da più farmacie, se utilizzato con accesso al pubblico, deve ricadere all'interno della sede di pertinenza di una delle farmacie aderenti alla rete e deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 200 metri dall'ingresso al pubblico della farmacia più vicina, misurata da soglia a soglia e per la via pedonale più breve.
14. In ogni caso devono essere garantite tutte le procedure di buona preparazione, distribuzione e trasporto dei medicinali in ottemperanza alle norme vigenti e ai relativi protocolli.
15. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui alla L.R. 06 Giugno 1980, n. 52 "Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico" e ss.mm.ii. ha ad oggetto tanto i locali principali quanto quelli distaccati delle farmacie e spetta alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente relativamente all'ubicazione dei locali esterni alla farmacia in collaborazione con le eventuali altre Aziende Unità Sanitarie Locali competenti sull'ubicazione principale delle farmacie.